

MISURE DI PREVENZIONE, AMMONIMENTO ED EFFETTI NEL GIUDIZIO CIVILE

Le misure di prevenzione sono state previste nel nostro ordinamento per porre rimedio a problematiche che riguardano la fase precedente la commissione di un reato, cd. ante *delictum*. A dispetto delle misure di sicurezza, infatti, la loro funzione, come suggerisce il nome stesso, è quella di prevenire la commissione degli illeciti soprattutto rispetto a quelli che hanno ad oggetto beni di particolare valore.

Proprio in considerazione della fase in cui tali misure vengono applicate bisogna porre l'attenzione nel bilanciare, già a livello legislativo, gli interessi in gioco.

Le stesse, infatti, vanno ad incidere sulla sfera di un soggetto che ancora non ha commesso alcuna condotta degna di essere perseguita e la cui libertà, pertanto, va tenuta in grande considerazione.

Sappiamo, infatti, che la sanzione penale, di per sé, è intesa nel nostro ordinamento come *extrema ratio* anche laddove una condotta dannosa per l'altrui sfera giuridica è stata messa in atto. Si pensi alla responsabilità aquiliana che pone rimedio a condotte ingiuste ma che non assurgono alla gravità di fatti penalmente rilevanti e che pertanto vengono tutelati con la predisposizione di strumenti differenti da quello penale.

Per tale ragione, dunque, le misure di prevenzione non sempre sono viste di buon occhio in quanto rischiano di intaccare la sfera personale di un soggetto in un momento in cui lo stesso non è ancora accertato colpevole di un fatto rilevante.

La funzione preventiva è utilizzata molto anche in settori nevralgici dell'ordinamento come quello della lotta alla criminalità organizzata. A supporto di tale argomentazione infatti si può notare come nel 2011 la maggior parte delle misure di prevenzione sono state raccolte all'interno del decreto legislativo n. 159 che è definito proprio "codice antimafia".

Altro ambito nel quale si discute spesso della necessità di "prevenire piuttosto che curare" è quello della lotta ai reati contro le donne.

In tal senso importanti innovazioni sono state apportate con il cd. Codice Rosso, legge n. 69 del 2019

Tra le varie modifiche una rilevante ai nostri fini è stata l'estensione della applicabilità delle misure di prevenzione ai reati contro familiari e conviventi oltre che l'estensione del già collaudato braccialetto elettronico.

Ma negli ultimi anni il dibattito non si è fermato portando ad aggiornamenti normativi volti ad incrementare questa tutela ed a porre rimedio ai vuoti ed alle incongruenze della precedente normativa in materia.

Proprio in tale contesto si innesta lo strumento dell'ammonimento del Questore. L'art. 3 del decreto legge 93 del 2013 è rubricato proprio "misure di prevenzione per condotte di violenza domestica". I presupposti ordinariamente necessari per procedere all'ammonimento sono:

1. Un fatto imputabile al "maltrattante" che funga da spia della commissione di uno dei reati di

- cui agli articoli 581 c.p. (percosse) e/o 582 co. 2 c.p. (lesioni lievissime);
- II. Una segnalazione, necessariamente non anonima, di tale episodio;
- III. L'attivazione da parte degli organi investigativi ai fini di acquisire informazioni idonee ad accertare la concordanza tra il fatto di cui al precedente punto 1 e a quanto segnalato al punto 2:
- IV. Il verificarsi di tali violenze domestiche all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva:
- V. L'esistenza di "persone informate sui fatti" (diversamente, dunque, dall'autore dei maltrattamenti, che comunque può essere spontaneamente sentito o che può produrre memorie (9)) o di altri "riscontri oggettivi" circa le condotte attuali e pregresse utili a circostanziare "l'ambito di violenza domestica" di cui ai precedenti punti 1 e 3.

Un elemento importante ed innovativo, nell'ottica della agevolazione alle condotte di denuncia, è la non necessaria richiesta della vittima per l'attivazione del procedimento oltre alla garanzia di anonimato peri il segnalante.

La ratio di tali ultime scelte è quella di "squarciare il velo della omertà" che spesso aleggia su tali condotte.

L'ammonimento dunque è un provvedimento di tipo preventivo, dissuasivo e cautelare. Come tale deve avere ad oggetto una solida motivazione che faccia riferimento alla istruttoria, seppur "soft", prevista dalla norma di cui sopra.

Tale intimazione deve essere specifica e prevedere chiare prescrizioni comportamentali con la rappresentazione anche delle conseguenze per il caso di loro violazione.

Il Questore, inoltre, in coerenza con tale intimazione dovrà adottare anche provvedimenti ulteriori volti ad escludere la detenzione e il porto di armi, munizioni ed esplosivi.

Spesso le violenze domestiche di cui si discorre sono tenute anche in adempimento di presunti comandi religiosi o di tradizioni culturali diverse dalla nostra.

In tale ottica il legislatore ha previsto, all'art. 4 del decreto legge 93, la possibilità di revocare il permesso di soggiorno allo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per alcuni reati, oltre all'espulsione dello stesso.

In tal senso è utile ricordare, infatti, che nel bilanciamento tra i valori costituzionali del diritto al credo religioso ed alla salute la giurisprudenza costituzionale si è pronunciata nel senso della necessaria prevalenza di quest'ultimo.

Le tradizioni importate in Italia infatti, seppur oggetto di doveroso rispetto ed attenzione, non possono incidere a tal punto sul nostro ordinamento da arrivare a disconoscere quelli che sono i fondamenti costituzionali dello stesso.

Di recente inoltre in Parlamento si è discusso circa la possibilità di implementare la tutela contro le violenze di genere ampliando il campo di applicazione dello strumento dell'ammonimento e creando una regolamentazione di raccordo tra la disciplina di cui si è discusso fin ora e quella dell'ammonimento per atti persecutori (cd. stalking) di cui al decreto legge n. 11 del 2009.

Tale dibattito parlamentare però non sembra aver avuto seguito ma denota comunque l'attenzione ancora alta sui temi della prevenzione e, più in generale, della tutela della donna e dei soggetti deboli.

È interessante comprendere ora quali sono gli effetti dell'ammonimento in ambito civile. Innanzitutto va distinto il rimedio come fin ora descritto da quello, del tutto diverso, di ammonimento di cui all'art. 709 ter c.p.c. che, al comma 2 numero 1, consente al Giudice del procedimento civile di ammonire il genitore inadempiente rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento.

In materia di diritto civile dunque potrebbero porsi alcuni problemi pratici.

Innanzitutto ci si può chiedere se l'ammonimento del Questore sia utile ad incidere sull'onere probatorio in materia di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c..

Infatti, come detto, il procedimento amministrativo che porta al provvedimento del Questore non è tale da garantire a pieno il diritto di difesa del sottoposto alla misura. Inoltre gli elementi sulla base dei quali si arriva alla adozione dello stesso sono sommari e, proprio in un'ottica preventiva, non dettagliati.

Pertanto da una parte si potrebbe ritenere che in caso di un'azione di risarcimento danni da parte

della presunta vittima il provvedimento questo rile sia idoneo a dimostrare la fondatezza della richiesta almeno alla luce del criterio di accertamento del nesso causale del più probabile che non. Come a dire, dunque, che se in ambito penale quegli elementi non sarebbero sufficienti a far condannare il soggetto agente, non essendo idonei ad accertare il fatto "oltre ogni ragionevole dubbio", potrebbero essere usati comunque in sede civile per ottenere il risarcimento del danno.

D'altra parte, però, la lacunosità e la incompletezza delle "indagini" portate avanti dal Questore dovrebbero condurre a ritenere che le stesse possono essere utili solo ai fini dell'adozione della misura di prevenzione mentre in sede civilistica il Giudice sarebbe costretto ad analizzare nuovamente gli elementi di fatto ai soli fini della richiesta di risarcimento.

Ci si potrebbe anche domandare, sulla falsariga di quanto sopra, che conseguenze potrebbe avere il suddetto provvedimento in sede di giudizio di separazione/divorzio.

In particolare, sotto il profilo della utilità dello stesso ai fini del giudizio di addebito.

Potrebbe ritenersi quest'ultima segno evidente di una colpa del coniuge e, pertanto, far propendere per l'addebito a suo carico?

Gli stessi ragionamenti di cui sopra potrebbero essere estesi a tale questione.

Non è infatti possibile ammettere con certezza che il giudizio del Questore sia abbastanza dettagliato da fondare una dichiarazione di tal genere.

Inoltre, se si ritenesse il contrario, si finirebbe con lo spostare la competenza giurisdizionale in capo al Questore finendo col trasferire a quest'ultimo accertamenti che, invece, sono di competenza del Giudice precostituito per legge.

Infine, è utile sottolineare come le misure di prevenzione, per le loro peculiarità e la loro funzione, vanno lette necessariamente in senso restrittivo e solo il legislatore, con norma espressa, può introdurne di nuove o far si che se ne estendano gli effetti.